SENATO DELLA REPUBBLICA

XIII LEGISLATURA

11ª COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro, previdenza sociale)

35º Resoconto stenografico

SEDUTA DI GIOVEDÌ 11 DICEMBRE 1997

Presidenza del presidente SMURAGLIA

INDICE

INTERROGAZIONI

PRESIDENTE . . . . . *Pag.* 2, 4
DE LUCA Michele *(Sin. Dem.-l'Ulivo)* . . . 3
PIZZINATO, *sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale* 2

IN 0595

TIPOGRAFIA DEL SENATO (600)

I lavori hanno inizio alle ore 15,10.

INTERROGAZIONI

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento della seguente interrogazione:

DE LUCA Michele. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri, ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro e del bilancio e della programmazione economica e al Ministro senza portafoglio per la funzione pubblica e gli affari regionali.* – Premesso:

che numerose aziende municipalizzate pongono i quesiti seguenti:

a) se nella retribuzione imponibile dei propri dipendenti debbano essere incluse le somme che le aziende medesime anticipano, per conto dell'INPS o dell'INAIL, a titolo di indennità di malattia, maternità, infortunio, donazione di sangue, eccetera;

b) se i periodi di assenza dal lavoro per malattia od infortunio siano coperti da contribuzione figurativa;

che le questioni prospettate sarebbero state risolte – rispettivamente in senso positivo e in senso negativo – dall'INPDAP (con circolare n. 9 del 14 febbraio 1997), ma meritano, forse, un approfondimento ulteriore;

che la «nozione causale» di retribuzione imponibile (di cui all'articolo 12 della legge n. 153 del 1969, e successive modifiche) non pare estensibile, infatti, alle prestazioni in denaro che il datore di lavoro anticipi per conto degli enti previdenziali (che ne sono i veri debitori);

che, peraltro, la contribuzione figurativa per malattia ed infortunio non pare possa essere limitata ai dipendenti privati senza che ne risulti frustrata l'armonizzazione tra i due settori (pubblico, appunto, e privato),

si chiede di conoscere:

quale sia la posizione del Governo in ordine ai problemi prospettati in premessa;

quali iniziative il Governo intenda conseguentemente prendere con l'urgenza del caso.

(3-01040)

PIZZINATO, *sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* L'atto parlamentare del senatore De Luca Michele che mi accingo ad esaminare ha il merito di aver sollevato l'attenzione su questioni previdenziali particolarmente complesse inerenti al settore delle aziende municipalizzate.

Le problematiche derivano, sostanzialmente, dal processo di privatizzazione che ha interessato le aziende di cui trattasi e che ha determinato una commistione di regole, in materia previdenziale, pubbliche e private.

In particolare si controverte l'eventuale applicazione dell'istituto della contribuzione figurativa, in caso di malattia, ai fini pensionistici in favore dei lavoratori privati dipendenti dalle predette aziende, ai sensi del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564 di armonizzazione dei trattamenti previdenziali in caso di malattia o infortunio.

Infatti, mentre nel settore privato i periodi di assenza dal lavoro per malattia o infortunio sono coperti, ai fini pensionistici, da contribuzione figurativa ai sensi dell'articolo 56, punto 2, del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, per il settore pubblico tale istituto non è previsto poichè, nei casi di assenza per le causali innanzi specificate, la retribuzione è a carico del datore di lavoro e quindi lo è anche il pagamento dei relativi contributi su tale prestazione.

Al riguardo, si fa presente che si sono tenute diverse riunioni presso la Direzione generale della previdenza, l'ultima delle quali il 14 ottobre ultimo scorso, con i rappresentanti dell'INPDAP.

In quella sede si è convenuto che la contribuzione figurativa di cui all'articolo 1, comma 1, del citato decreto legislativo vada applicata, come del resto per tutti i lavoratori del settore privato, anche ai dipendenti delle municipalizzate iscritti ai fini pensionistici presso l'INPDAP, ma assicurati – in virtù del loro rapporto di natura privatistica – presso l'INPS per il rischio di malattia, con il versamento, quindi, da parte dei datori di lavoro dei relativi contributi e l'erogazione da parte dell'Istituto della prestazione indennitaria.

Per mettere in pratica quanto stabilito occorre, quindi, addivenire alla concreta formalizzazione delle procedure operative tra le diverse gestioni interessate: INPDAP, INPS e Ministero del tesoro.

In questo senso la Direzione generale della previdenza, con nota del 5 dicembre, ha sollecitato l'ente.

È comunque intendimento della predetta Direzione generale del Ministero, nel caso in cui la vicenda non trovi una rapida soluzione, indire una conferenza di servizi, per pervenire a una decisione.

Sarà mia cura verificare che la vicenda trovi attuazione in tempi brevi secondo gli accordi intrapresi.

Posso aggiungere infine che questa mattina ho partecipato ad un incontro della CISPEL e anche in quella sede è stata sollecitata una soluzione della problematica oggetto dell'interrogazione.

DE LUCA Michele. Mi dichiaro soltanto parzialmente soddisfatto per la risposta del sottosegretario Pizzinato. Si avvia finalmente a soluzione una questione che non avrebbe dovuto neanche nascere, perchè sostenere, nonostante sia intervenuto il decreto legislativo n. 564 del 1996 sull'armonizzazione dei rapporti di lavori, che per alcuni dipendenti non viene applicata la contribuzione figurativa per i casi di malattia o infortunio significa voler interpretare un atto legislativo in senso diametralmente opposto alle sue finalità.

La via di uscita dal problema che ho sollevato è stata trovata attraverso la privatizzazione del rapporto di lavoro, ma io ritengo che l'articolo 1 del decreto legislativo n. 564 del 1996 debba essere applicato sia ai dipendenti pubblici sia a quelli privati, e il discorso che interessa ora le aziende municipalizzate potrebbe in futuro riguardare i dipendenti pubblici, altrimenti si verificherebbe la circostanza che contributi figurativi che si applicano per i dipendenti di aziende privatizzate non valgono invece per quelli pubblici. In nessun caso comunque gli enti previdenziali possono pretendere di considerare nella retribuzione imponibile ai fini contributivi l'importo che il datore di lavoro, pubblico o privato che sia, eroga in caso di malattia come anticipazione della prestazione dovuta dall'istituto previdenziale, perchè per quanto ampia sia la nozione di retribuzione imponibile essa non può includere ciò che il datore di lavoro dà come mandatario *ex lege* degli istituti previdenziali.

Per i motivi che ho esposto restano tutte le mie perplessità in ordine alla circolare dell'INPADAP n. 9 del 14 febbraio 1997. Prendo comunque atto che si sta avviando a soluzione questo problema che, come ho già detto, non avrebbe dovuto neppure sorgere e confido che sia individuata una soluzione attraverso una lettura corretta dell'articolo 1 del decreto legislativo in materia di armonizzazione, attuando, se è necessario, una modifica del decreto legislativo stesso entro il termine che al Governo viene assegnato a norma di legge.

PRESIDENTE. Lo svolgimento dell'interrogazione è così concluso.

I lavori terminano alle ore 15,20.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il Consigliere parlamentare dell'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici

DOTT. VINCENZO FONTI